

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero della Funzione Pubblica

Ispettorato per la funzione pubblica  
*Il Direttore*

Roma, 28 ottobre 2005

Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione  
giudiziaria, del personale e dei servizi  
Ministero della giustizia  
via Arenula, 70  
00186 ROMA

e, p.c. Al Presidente nazionale della  
Unione italiana ufficiali giudiziari  
via M. Bragadin, 6  
00136 ROMA

Oggetto: segnalazione dell'Unione italiana ufficiali giudiziari in merito a problematiche interpretative concernenti la circolare in data 27 settembre 2002 a firma del Capo del Dipartimento della organizzazione giudiziaria, recante all'oggetto "Figura professionale dell'Ufficiale giudiziario. Area funzionale B e C".

Ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che attribuisce a questo Ispettorato compiti ispettivi di vigilanza sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi – è pervenuta dal Presidente dell'Unione italiana ufficiali giudiziari con una nota, che si allega in copia, volta a segnalare profili di illegittimità e conseguenti possibili distorsioni applicative, nell'ambito del servizio giustizia, della Circolare di cui all'oggetto.

La problematica può essere ricondotta al fatto che la Circolare in data 27 settembre 2002 del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia - partendo dal presupposto che nel Contratto nazionale integrativo dell'Amministrazione della giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000 "tutte le declaratorie che definiscono le mansioni degli ufficiali giudiziari inseriti nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 hanno in comune l'esecuzione degli atti attribuiti alla competenza

dell'ufficiale giudiziario" – consentirebbe la "interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione" da parte di distinte professionalità degli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti.

Al riguardo, sembra opportuno preliminarmente osservare che il contratto collettivo integrativo nazionale in esame è stato sottoscritto il 5 aprile 2000 dall'Amministrazione della giustizia e dalle organizzazioni sindacali (tra le quali non compare l'Unione Italiana Ufficiali Giudiziari) legittimate dal loro grado di rappresentatività.

L'articolo 12 del citato contratto prevede, in caso di controversie interpretative del medesimo, un incontro, anche a richiesta di una sola di esse, delle parti che l'hanno sottoscritto al fine di "definire consensualmente il significato della clausola controversa".

Venendo al merito, si osserva che l'articolo 25 del contratto, nel classificare il personale, per quanto riguarda la "figura professionale dell'ufficiale giudiziario, la distingue in due aree funzionali, la B con la sola previsione della posizione economica B3 ( il cui profilo professionale di esplicito riferimento è assistente UNEP ) e l'area C, prevedendo all'interno di essa tre posizioni economiche: la C1 (il cui profilo di riferimento è collaboratore UNEP), la C2 (con profilo di riferimento funzionario UNEP) e la C3 ( senza alcun profilo professionale di riferimento).

Vero è che il predetto articolo 25 a proposito della figura professionale dell'ufficiale giudiziario prevede per ognuna delle indicate posizioni economiche "tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario", tuttavia appare singolare che da un fatto retributivo venga ad originarsi un aspetto ordinamentale, quando normalmente è vero il contrario.

Giova pure ricordare che il contratto decentrato in esame "poggia" (esplicito è il richiamo al punto 4 della premessa) sul CCNL 16 febbraio 1999, il cui articolo 4 non prevede, e neppure gli ivi richiamati articoli 20, comma 1, lett a) e 25, la ridefinizione delle attribuzioni delle diverse professionalità tra le materie di pertinenza della contrattazione collettiva integrativa e decentrata. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 4 precisa che i contratti decentrati "non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali....Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." Ancora: l'articolo 13, comma 5, prevede da parte della contrattazione decentrata solo "l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree", ma non delinea la possibilità di uno "ius variandi" dal punto di vista delle attribuzioni professionali.

Anche recentemente, del resto, il contratto Ministeri sottoscritto il 12 giugno 2003 per il quadriennio economico 2002-2005 ha confermato, all'articolo 8, comma 1, "l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999", ha parlato, all'articolo 9, comma 1, di "fase di prima applicazione del sistema classificatorio" e ha previsto, al successivo comma 3 del medesimo articolo, l'istituzione di una Commissione con il compito, tra l'altro, di "individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente economiche e le relative modalità di sviluppo professionale".

Ebbene, la Commissione paritetica per il sistema classificatorio, istituita appunto ai sensi del citato articolo 9 del CCNL del comparto dei Ministeri, nel verbalizzare in data 18 novembre 2004 la conclusione dei propri lavori, ha delineato una situazione complessa, ipotizzando per l'avvenire anche "la possibilità di ridisegnare la prestazione lavorativa mediante la definizione di profili unici riferiti ad un medesimo settore di attività".

Pertanto, talune perplessità emergono sulla circolare datata 27 settembre 2002 e sulla successiva analoga circolare del 20 luglio 2004.

Il CCNL risale, infatti, al 24 aprile 2002. Questo contratto nazionale all'articolo 8 dispone che gli ufficiali giudiziari "continuano a svolgere le attività previste dal DPR 1229/1959 e da specifiche disposizioni di legge" e all'articolo 9, comma 2, quasi a sottolineare il disagio che sembra derivare dall'applicazione non uniforme della circolare in esame, prevede che "in sede di amministrazione verrà sottoscritto...un apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali del D.P.R. 1229 del 1959 che risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per essere inserito in un apposito CCNL sulle disapplicazioni ai sensi degli artt. 69 e 71 del d. lgs. 165/2001".

E' da sottolineare, inoltre, che l'esclusività dell'attività di esecuzione in carico all'ufficiale giudiziario, che non può quindi per essa essere sostituito dall'aiutante ufficiale giudiziario, è stabilita dall'articolo 33 del citato D.P.R. n. 1229 del 1959.

Di profili professionali per la figura in esame si comincia peraltro a parlare solo con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, in base al cui articolo 5, comma 1, l'allegato 1 al predetto provvedimento, nell'inserire l'elenco dei profili professionali di nuova istituzione che si aggiungevano a quelli allegati al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (ossia i profili di tutto il comparto ministeri), ha previsto i seguenti quattro nuovi profili:

- n. 292 profilo professionale di funzionario UNEP (q. f. VIII^);
- n. 293 prof. prof. collaboratore UNEP (q. f. VII^) – "compie tutti gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all'ufficiale giudiziario";
- n. 294 prof. prof. assistente UNEP (q. f. VI^) – "compie tutti gli atti le leggi ed i regolamenti demandano all'aiutante ufficiale giudiziario";
- n. 294 prof. prof. operatore UNEP (q. f. V^).

Il combinato disposto dall'articolo 69, comma 1, e dall'articolo 71, commi 1 e 3, del D. L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, contempla infine la necessità di una "disapplicazione espressa" delle normative preesistenti ad opera della contrattazione; appare, inoltre, non semplicemente ricognitiva, ma costitutiva l'elencazione delle norme che "cessano di produrre effetti", contenuta negli allegati A, B e C. Questi, peraltro, non menzionano il D.P.R. 1229/1959.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sembrerebbe opportuno procedere ad una riconsiderazione della circolare in oggetto, anche al fine di evitare eventuali responsabilità per danno erariale che dovessero sorgere per effetto delle eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione, laddove si consolidasse l'orientamento giurisprudenziale già in atto di pronunce di accoglimento di opposizioni ad atti esecutivi in quanto irritualmente operati da personale ad essi non legittimato.

Si resta in attesa delle valutazioni e delle determinazioni di competenza, ringraziando per la collaborazione.

Il Dirigente  
dott. Edoardo Villani